



C O M U N E D I B A R I

Ordinanza

2020/01148

2020/220/00181

Ripartizione Corpo di Polizia Municipale e Protezione Civile

Data Adozione: 11/05/2020

Altri Settori:

Estensore: Estensore Vigili Urbani

Sottoscrizione Apposto

Sindaco:

OGGETTO: ORDINANZA 2020 INCENDI BOSCHIVI

Responsabili procedimento	Data Visto
Michele Palumbo	11/05/2020
Sindaco	Data Sottoscrizione
Antonio Decaro	APPOSTA IL 11/05/2020



Città di Bari

II SINDACO

- Visto il D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, Codice della Protezione Civile;
- Vista la Legge 3 agosto 1999, n. 265;
- Visto il D.Lgs. 31 marzo 1998, n.112 ;
- Visto l'art.50 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- Vista la Legge 100 del 21.11.2012
- Vista la Legge n. 353 del 21.11.2000 – Legge quadro in materia di incendi boschivi;
- **Vista la L.R. Puglia n.18 del 30/11/2000;**
- Vista la L.R. Puglia n. 53 del 12 /12/ 2019;
- Vista la L.R. Puglia n. 38 del 12/12/2016;
- Visto il **D.P.G.R. Puglia n. 213 del 27.04.2020 – pubblicato sul B.U.R.P. n. 61 del 30.04.2020** avente ad oggetto **“Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi per l’anno 2020, ai sensi della L. n.353/2000, della L.r. n. 38/2016 e della L.r. 53/2019”**, con cui il Presidente della Giunta Regionale ha ritenuto di confermare anche per l’anno in corso lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi **dal 15 giugno – 15 settembre 2020;**

CONSIDERATO CHE:

- con la stagione estiva aumenta il rischio derivante da possibili incendi di stoppie, erbe infestanti e arbusti d’ogni genere;
- lo stato di abbandono in cui versano alcuni fondi rustici, terreni o aree di qualsiasi natura e loro pertinenze, potrebbe arrecare gravi pregiudizi alla pubblica incolumità, alla viabilità, alle proprietà private e pubbliche, alle attività produttive presenti sul territorio comunale nonché alla fauna autoctona;
- è necessario preservare le infrastrutture deputate alla gestione dei servizi di trasporto, della rete viaria, diffusione di energia elettrica, gas , acqua, dal pregiudizio che potrebbe essere loro recato da incendi boschivi o da altri tipi di rogo originati dall’incuria e degrado delle aree rurali finitime, nonché dall’adozione di pratiche funzionali alla coltura che prevedano l’abbruciamento di vegetali.

RAVVISATA la necessità di emanare provvedimenti idonei a prevenire ed evitare i rischi di incendi oltreché a tutelare, al contempo, la pubblica e privata incolumità;

CONSIDERATO che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati ai sensi dell’art. 13 della legge 7 agosto 1990 n. 241;

RENDE NOTO

il contenuto del **D.P.G.R. Puglia n. 213 del 27.04.2020 – pubblicato sul B.U.R.P. n. 61 del 30.04.2020** avente ad oggetto **“Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi per l’anno 2020, ai sensi della L. n.353/2000 e della L.r. n.38/2016 e della L.r. 53/2019”**, con cui il Presidente della Giunta Regionale ha ritenuto di confermare anche per l’anno in corso lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nel periodo **15 giugno – 15 settembre 2020**, come di seguito riportato :

* * *

Art. 1)

FINALITA’ E OBIETTIVI

Nel periodo **dal 15 giugno al 15 settembre 2020** è dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo della Regione Puglia, fatta salva la possibilità, in caso di necessità contingenti, di anticipare al 1 giugno e/o posticipare al 30 settembre lo stato di allertamento delle strutture operative.

Chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all’interno delle predette aree, è tenuto a darne immediata comunicazione alle competenti Autorità locali riferendo ogni utile elemento territoriale per la corretta localizzazione dell’evento.

Art. 2)
DIVIETI SU AREE A RISCHIO INCENDIO BOSCHIVO

A integrazione delle norme contenute nel R.D. n. 3267 del 30/12/1923, del relativo Regolamento e delle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale, nonché dell'art. 3 della Legge n. 353/2000, durante il periodo di grave pericolosità di incendio, in tutte le aree della regione a rischio di incendio boschivo (art. 2 della L. 353/2000) e/o immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato:

- a) accendere fuochi di ogni genere;
- b) far brillare mine o usare esplosivi;
- c) usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
- d) usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PPMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
- e) tenere in esercizio fornaci, forni a legna, discariche pubbliche e private incontrollate;
- f) fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- g) esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta; meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- h) transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate;
- i) transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali, gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
- l) abbandonare rifiuti nei boschi e in discariche abusive.

Nelle zone ad alta densità turistica al fine di mitigare situazioni di rischio (parcheggi e assembramenti di veicoli non autorizzati, accatastamento di rifiuti), i comuni possono autorizzare nei pressi di aree boscate, parcheggi temporanei a condizione che i gestori pongano in essere misure di prevenzione antincendio (indicazione/segnalazione delle vie di fuga, rimozione della vegetazione erbacea e della necromassa, rimozioni di rifiuti), misure di sorveglianza dedicate nonché dispongano in loco e prontamente utilizzabili attrezzature idonee quali estintori, cisterne di acqua e simili necessari ad estinguere eventuali principi di incendio. I comuni dovranno comunicare alla Sezione Protezione Civile della Regione Puglia il piano degli interventi di prevenzione incendi adottato nonché il nominativo e il recapito telefonico del referente responsabile del parcheggio temporaneo.

Art. 3)
**INTERVENTI DI PREVENZIONE INCENDI BOSCHIVI E INTERFACCIA
DA REALIZZARE SUL TERRITORIO REGIONALE**

Gli interventi di prevenzione incendi da realizzarsi sul territorio regionale devono rispettare le disposizioni dettate dalla Legge regionale n. 38 del 12 Dicembre 2016 nonché le linee guida riportate nel Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli Incendi boschivi vigente.

Art.4)
CONCORSO DEGLI ENTI LOCALI ALLA LOTTA ATTIVA AIB

Ai sensi della L.R. n. 18/2000, art. 16 e L. R. n. 53/2019 art. 6, la Città Metropolitana di Bari ed i Comuni concorrono alla lotta attiva agli incendi boschivi, ognuno per quanto di propria competenza. Le Amministrazioni Comunali, nell'ambito del proprio territorio, su cui insistono aree boscate, ovvero situazioni di rilevante rischio di incendio boschivo o di interfaccia, possono avvalersi delle organizzazioni di volontariato di protezione civile nei termini di cui all'art. 16 della legge regionale n. 18 del 30/11/2000 e all'art. 16 della legge regionale n. 53 del 12/12/2019 e a darne tempestiva ed esauriente comunicazione alla Sezione Protezione Civile regionale. Le Amministrazioni Comunali devono comunicare tempestivamente alla Sezione Protezione Civile regionale qualsiasi variazione riguardante la consistenza delle risorse disponibili per l'A.I.B. 2020, i nominativi dei referenti di Protezione Civile e qualunque altro utile elemento considerato nel Piano di emergenza comunale.

Art. 5)
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Il personale impiegato nella attività di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi deve scrupolosamente attenersi alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia di rischio sanitario connessa alla diffusione delle malattie virali trasmissibili (COVID-19).

Art. 6)
SANZIONI

Le trasgressioni ai divieti e prescrizioni previsti dall'art. 2 del presente Decreto, saranno punite a norma dell'art. 10, commi 6-7-8, della Legge n. 353 del 21/11/2000, con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari ad un minimo di euro **1.032,91** fino ad un massimo di euro **10.329,14**.

Alle trasgressioni dei divieti e delle prescrizioni previste dall'art. 3 del presente Decreto si applicano le sanzioni previste dall'art. 12 della L. R. n. 38 del 12/12/2016.

Ogni altra inosservanza alle disposizioni del presente Decreto, sarà punita a norma dell'art. 10 della legge n. 353/2000.

Art. 7)
VIGILANZA

Il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari Carabinieri, il Nucleo di Vigilanza Ambientale regionale, gli Organi di Polizia, nonché tutti gli altri Enti territoriali preposti per legge, sono tenuti a vigilare sulla stretta osservanza del presente Decreto per quanto di rispettiva competenza sulla base delle disposizioni dettate dai singoli Comandi di appartenenza, oltre che di tutte le leggi e regolamenti in materia di incendi nei boschi e nelle campagne perseguendo i trasgressori a termini di legge.

Art. 8)
OSSERVANZA DELLE NORME

Ai fini dell'osservanza delle norme, i Sindaci in qualità di autorità di protezione civile sono tenuti a diffondere il contenuto del presente Decreto, mediante apposita ordinanza, entro quindici giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Art. 9)
PUBBLICAZIONE

Il presente Decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi delle lett. a -i dell'art. 6 della L.R. n.13/94.

Art.10)
ENTRATA IN VIGORE

Il presente Decreto è esecutivo dalla data di pubblicazione sul B.U.R.P. ed è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Art.11)
DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Il presente Decreto non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio della Regione Puglia.

Bari, lì 27 aprile 2020

f.to dr Michele EMILIANO

B.U.R.P. n. 61 del 30.04.2020

Pertanto,

ORDINA

1. Ai proprietari, conduttori e/o gestori a qualsiasi titolo di fondi rustici, terreni e aree di qualsiasi natura e loro pertinenze, di bonificare i cigli stradali prospicienti le aree di cui sono responsabili mediante rasatura, bruciatura o estirpazione delle erbe e/o sterpaglie,
2. Ai proprietari e conduttori e/o gestori a qualsiasi titolo di fondi rustici, terreni e aree di qualsiasi natura e loro pertinenze, incolti e/o abbandonati, di eseguire **entro il 15 giugno 2020**, le necessarie opere di difesa passiva di prevenzione antincendio, mediante regolare pulizia periodica dei suddetti siti, provvedendo alla rimozione di erba secca, sterpaglie, residui di vegetazione ed ogni altro materiale infiammabile, nonché di provvedere alla regolare e periodica pulizia e manutenzione dei suoli stessi;

3. I proprietari, gli affittuari e i conduttori di campi a coltura cerealicola a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura, devono prontamente e contestualmente realizzare perimetralmente e all'interno alla superficie coltivata una *precesa* o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno quindici metri, o comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti.
4. Ai proprietari, gli affittuari e i conduttori di campi, al fine di prevenire il verificarsi di danni al patrimonio pubblico e privato e per evitare procurati allarmi, è fatto divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie, della vegetazione presente al termine di colture cerealicole e foraggiere nonché dei residui vegetali agricoli e forestali su tutto il territorio comunale nel periodo di grave pericolosità di incendio così come individuato dal citato decreto del Presidente della Giunta Regionale, pratica comunque sempre vietata in qualsiasi periodo dell'anno, ad una distanza inferiore a 50 metri da strutture e infrastrutture antropiche, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 comma 4 della L.R. 38/2016.
5. Entro il 15 giugno 2020 e per tutto il periodo di vigenza dello stato di grave pericolosità così come individuato dal decreto del Presidente della Giunta Regionale indicato, gli affittuari e i conduttori, a qualsiasi titolo, di insediamenti produttivi e/o stabilimenti industriali nonché di aree ad essi destinate o di siti dismessi, anche insistenti in zona ASI, il gestore della Rete SNAM per gli impianti fuori terra, hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, aree scoperte di propria pertinenza, ivi compresa la fascia e gli spazi destinati agli arretramenti dal filo stradale e le eventuali fasce di rispetto, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, sterpaglie, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile, al fine di evitare che eventuali incendi, propagandosi alle aree circostanti o confinanti, abbiano suscettività ad espandersi alle strutture e infrastrutture industriali determinando incendi di interfaccia in ragione dei quali possano derivare gravi rischi per la pubblica e privata incolumità, con particolare riferimento a quegli insediamenti nei quali siano presenti sostanze pericolose e/o infiammabili quali carburanti, gas, prodotti chimici e plastici e comunque soggette al controllo dei vigili del fuoco, tali da costituire a loro volta ulteriori sorgenti di innesco in grado di determinare, per gravità ed estensione, un concreto pericolo di indurre una propagazione dell'incendio con "effetti domino" di cui al D.lvo 105/2015, trattandosi di aree ad elevata concentrazione di stabilimenti;
6. I proprietari e conduttori e/o gestori a qualsiasi titolo di fondi rustici, terreni e aree di qualsiasi natura e loro pertinenze, incolti e/o abbandonati, adiacenti alla sede ferroviaria e ricadenti nel territorio comunale, dovranno eseguire **entro il 15 giugno 2020**, le necessarie verifiche e l'eliminazione dei fattori di pericolo come disposto dal combinato degli artt. 52, 55 e 56 del D.P.R. 753 del 11/07/1980 e della L.R. 12/12/2016 n. 38, ciascuno per la particella di propria competenza.
7. Alla Società di gestione delle Ferrovie, all'ANAS, all'Acquedotto Pugliese, alla Società Autostrade, alla Città Metropolitana di Bari, ai Consorzi di Bonifica, al Consorzio ASI, **entro il 15 giugno 2020** e comunque per tutto il periodo di vigenza dello stato di grave pericolosità, lungo gli assi viari di rispettiva competenza (ivi compresi i tratturi) insistenti sul territorio comunale con particolare riguardo ai tratti di attraversamento di aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo insistenti sul territorio o in prossimità di esse, di provvedere alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile al fine di realizzare, di fatto, idonee fasce di protezione allo scopo di evitare che eventuali incendi possano propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti. I gestori delle strade indicate sono tenuti altresì ad effettuare le periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea mediante potatura, ove necessario, delle branche laterali e spalcatura, laddove questa tenda a chiudere la sede stradale, allo scopo di consentire il transito dei mezzi di soccorso antincendio.

Per le violazioni alle disposizioni di cui ai punti da 1 a 7 della presente Ordinanza, salva ed impregiudicata l'azione penale – ove dovuta *ex lege* -, sarà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria edittale da **€ 25,00 ad € 500,00**; il pagamento in misura ridotta sarà determinato secondo le disposizioni dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e l'estinzione potrà avvenire con le modalità previste dalla medesima legge che ne determina pure il relativo procedimento amministrativo.

Per le violazioni di cui agli artt. 2 e 3 del **D.P.G.R. Puglia n. 213 del 27.04.2020** di cui al **RENDE NOTO** richiamato si applicano le sanzioni previste dall'art. 6 del medesimo provvedimento.

AVVISA

Che, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 241 del 1990 e ss.mm.ii, avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia (articolo 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199) entro centoventi giorni; termini tutti decorrenti dalla data di pubblicazione del presente atto o da quando l'interessato ne abbia comunque avuto piena conoscenza.

L'interessato può prendere visione ed estrarre copia degli atti contenuti nel fascicolo istruttorio in orario d'ufficio e secondo le modalità di accesso già presenti sul sito istituzionale dell'Ente (www.comune.bari.it).

Il Provvedimento rispetta principi e previsioni di cui al d.lgs. 14 marzo 2013, n.33 e ss.mm.ii. "Amministrazione trasparente" disponibili anche al link: <https://www.comune.bari.it/web/trasparenza>

D I S P O N E che

- Il Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare Carabinieri – Gruppo Carabinieri Forestali Bari e gli altri Organi di Polizia, compreso il Nucleo di Vigilanza Ambientale della Sezione Vigilanza della Regione Puglia, il Servizio di Polizia Metropolitana della Città Metropolitana di Bari, la Polizia Locale di Bari, agenti ed Ufficiali di polizia giudiziaria, nonché tutti gli altri Enti territoriali preposti per legge, **vigilino** sulla stretta osservanza delle norme di cui alla presente Ordinanza, oltre che di tutte le leggi, regolamenti e provvedimenti in materia di incendi nei boschi e nelle campagne, perseguendo i trasgressori nei termini di legge.
- Salvo che il fatto non costituisca più grave reato con l'obbligo di segnalazione all'Autorità Giudiziaria le trasgressioni ai divieti ed alle prescrizioni di cui al DPGR n.213 del 27 aprile 2020 nonché l'inosservanza delle disposizioni di cui alla presente Ordinanza, saranno punite ai sensi dell'art.6 del ridetto Decreto Presidenziale e art.7 bis Testo Unico Enti Locali (T.U.EE.LL.), d.lgs. 18 agosto 2000, n.267 e ss.mm.ii.
- La presente Ordinanza sindacale venga inviata alla Prefettura/U.T.G. di Bari ed alla Regione Puglia, nonché venga resa nota ai seguenti uffici per opportuna conoscenza e per gli adempimenti dei compiti agli stessi attribuiti :
 - A.M.I.U. Puglia S.p.A.
 - Comando di Polizia Locale di Bari, Polizia di Stato - Polizia Stradale, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Area Metropolitana di Bari, Vigili del Fuoco;
 - Ai Municipi comunali e all'U.R.P. per la massima diffusione;
 - Alla Ripartizione Tutela dell'Ambiente, Igiene e Sanità del Comune di Bari.
 - Alla Ripartizione I.V.O.P. del Comune di Bari
 - All'Albo pretorio comunale per la pubblicazione nelle norme di legge.

Tutti gli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti ai Corpi e Servizi sopra indicati, nonché tutti coloro che, muniti di tali qualifiche abbiano per compito istituzionale la persecuzione degli illeciti nella materia su cui interviene la presente, sono incaricati di verificare l'ottemperanza e l'esecuzione del presente Provvedimento.

L'Ufficio stampa del Comune è tenuto a rendere noto il contenuto della presente ordinanza.

L'Ufficio addetto alla pubblicazione è tenuto alla pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Bari.

r.i.: Ripartizione Polizia Municipale e Protezione Civile
Comandante Corpo Polizia Locale
Generale PALUMBO dott. Michele

IL SINDACO
Dott. Ing. Antonio DECARO

PARTE SECONDA

Atti regionali

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 aprile 2020, n. 213

Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell'anno 2020, ai sensi della L. 353/2000, della L.r. 38/2016 e della L.r. 53/2019.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO il R.D. n. 3267 del 30/12/1923.

VISTO il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998.

VISTA la L. n. 353 del 21/11/2000.

VISTA la L. n. 100 del 12/07/2012.

VISTO il D.lgs. n. 1 del 02/01/2018.

VISTA la L.R. n. 18 del 30/11/2000.

VISTO il D.M. n. 30125/2009 e s.m.i..

VISTA la L.R. n. 3 del 25/02/2010 di istituzione dell'Agenzia Regionale per le attività Irrigue e Forestali.

VISTA la L.R. n. 38 del 12/12/2016.

VISTA la L.R. n. 53 del 12/12/2019.

VISTE le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti nelle province di Bari, Barletta - Andria - Trani, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto, in attuazione del R.D. n. 3267/1923.

VISTO l'art. 59 del T.U. n. 773 del 18/6/1931 delle leggi di P.S. e successive modificazioni ed integrazioni.

VISTA la L. n. 116 del 11/08/2014 "Disposizioni urgenti per il settore agricolo e la tutela ambientale".

VISTO il D.lgs. n. 152 del 2006 e s.m.i.

VISTO il R.R. n. 28 del 22/12/2008 "Modifiche e integrazioni al R.R. n. 15 del 18/07/2008 in recepimento dei criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (Z.S.C.) e Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) introdotte con D.M. del 17/10/2007.

VISTO il Regolamento regionale n. 6 del 10 maggio 2016 "Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive comunitaria 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di interesse comunitario (SIC)" ha come finalità il mantenimento e la conservazione dei siti degli habitat e delle specie di flora e fauna di interesse comunitario in coerenza con la rete ecologica "Natura 2000".

VISTE le Direttive comunitarie 92/43/CEE e 79/409/CEE e s.m.i. nonché le misure di conservazione dei pascoli naturali con roccia affiorante, ove è vietata la realizzazione delle fasce protettive presenti nelle Z.P.S. di cui al R.R. n. 28/2008.

VISTA la Deliberazione n. 585 del 10/04/2018 con la quale Giunta Regionale ha approvato il Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2018 - 2020.

VISTO il Regolamento CE n. 73/2009 che stabilisce la disciplina del regime di Condizionalità e le riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei Programmi di Sviluppo Rurale.

VISTO che in forza del D.P.C.M. 20/12/2001 recante "linee guida relative ai piani regionali per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi", dell'art. 3 della legge n. 353/2000 e dell'art. 15 della legge regionale n. 18/2000, è necessario che vengano adottati, con immediatezza, i provvedimenti utili a contrastare anche nel 2020 la pericolosità degli incendi boschivi.

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio Nazionale relativo al rischio sanitario connesso con l'insorgenza di patologie derivati da agenti virali trasmissibili nonché tutte le disposizioni nazionali e regionali conseguenti e successive finalizzate al contenimento della diffusione dell'infezione;

RITENUTO di confermare anche per l'anno in corso la decorrenza del periodo di massima pericolosità per gli

incendi boschivi dal 15 giugno al 15 settembre, fatta salva la possibilità, in caso di necessità contingenti, di anticipare al 1 giugno lo stato di allertamento delle strutture operative, ovvero di posticiparlo al 30 settembre. **VISTO** che, nel periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi, presso la Sezione Protezione Civile della Regione Puglia viene attivata con modalità H24 la Sala Operativa Unificata Permanente di cui alla L. 353/2000, secondo procedure e schemi condivisi per coordinare e ottimizzare l'impiego delle forze in campo disponibili.

DECRETA

Art. 1)

Finalità e obiettivi

Nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre 2020 è dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo della Regione Puglia, fatta salva la possibilità, in caso di necessità contingenti, di anticipare al 1 giugno e/o posticipare al 30 settembre lo stato di allertamento delle strutture operative.

Chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, è tenuto a darne immediata comunicazione alle competenti Autorità locali riferendo ogni utile elemento territoriale per la corretta localizzazione dell'evento.

Art. 2)

Divieti su aree a rischio di incendio boschivo

A integrazione delle norme contenute nel R.D. n. 3267 del 30/12/1923, del relativo Regolamento e delle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale, nonché dell'art. 3 della Legge n. 353/2000, durante il periodo di grave pericolosità di incendio, in tutte le aree della regione a rischio di incendio boschivo (art. 2 della L. 353/2000) e/o immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato:

- a) accendere fuochi di ogni genere;
- b) far brillare mine o usare esplosivi;
- c) usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
- d) usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PPMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
- e) tenere in esercizio fornaci, forni a legna, discariche pubbliche e private incontrollate;
- f) fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- g) esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta; meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- h) transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate;
- i) transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali, gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
- l) abbandonare rifiuti nei boschi e in discariche abusive.

Nelle zone ad alta densità turistica al fine di mitigare situazioni di rischio (parcheggi e assembramenti di veicoli non autorizzati, accatastamento di rifiuti), i comuni possono autorizzare nei pressi di aree boscate, parcheggi temporanei a condizione che i gestori pongano in essere misure di prevenzione antincendio (indicazione/ segnalazione delle vie di fuga, rimozione della vegetazione erbacea e della necromassa, rimozioni di rifiuti), misure di sorveglianza dedicate nonché dispongano in loco e prontamente utilizzabili attrezzature idonee quali estintori, cisterne di acqua e simili necessari ad estinguere eventuali principi di incendio. I comuni dovranno comunicare alla Sezione Protezione Civile della Regione Puglia il piano degli interventi di prevenzione incendi adottato nonché il nominativo e il recapito telefonico del referente responsabile del parcheggio temporaneo.

Art. 3)**Interventi di prevenzione incendi boschivi e di interfaccia da realizzare sul territorio regionale**

Gli interventi di prevenzione incendi da realizzarsi sul territorio regionale devono rispettare le disposizioni dettate dalla legge regionale n. 38 del 12 Dicembre 2016 nonché le linee guida riportate nel Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi vigente.

Art. 4)**Concorso degli Enti locali alla lotta attiva AIB**

Ai sensi della L.R. n. 18/2000, art. 16 e L. R. n. 53/2019 art. 6, la Città Metropolitana di Bari ed i Comuni concorrono alla lotta attiva agli incendi boschivi, ognuno per quanto di propria competenza. Le Amministrazioni Comunali, nell'ambito del proprio territorio, su cui insistono aree boscate, ovvero situazioni di rilevante rischio di incendio boschivo o di interfaccia, possono avvalersi delle organizzazioni di volontariato di protezione civile nei termini di cui all'art. 16 della legge regionale n. 18 del 30/11/2000 e all'art. 16 della legge regionale n. 53 del 12/12/2019 e a darne tempestiva ed esauriente comunicazione alla Sezione Protezione Civile regionale. Le Amministrazioni Comunali devono comunicare tempestivamente alla Sezione Protezione Civile regionale qualsiasi variazione riguardante la consistenza delle risorse disponibili per l'A.I.B. 2020, i nominativi dei referenti di Protezione Civile e qualunque altro utile elemento considerato nel Piano di emergenza comunale.

Art. 5)**Disposizioni Transitorie**

Il personale impiegato nella attività di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi deve scrupolosamente attenersi alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia di rischio sanitario connessa alla diffusione delle malattie virali trasmissibili (COVID-19).

Art. 6)**Sanzioni**

Le trasgressioni ai divieti e prescrizioni previsti dall'art. 2 del presente Decreto, saranno punite a norma dell'art. 10, commi 6-7-8, della Legge n. 353 del 21/11/2000, con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari ad un minimo di euro 1.032,91 fino ad un massimo di euro 10.329,14.

Alle trasgressioni dei divieti e delle prescrizioni previste dall'art. 3 del presente Decreto si applicano le sanzioni previste dall'art. 12 della L. R. n. 38 del 12/12/2016.

Ogni altra inosservanza alle disposizioni del presente Decreto, sarà punita a norma dell'art. 10 della legge n. 353/2000.

Art. 7)**Vigilanza**

Il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari Carabinieri, il Nucleo di Vigilanza Ambientale regionale, gli Organi di Polizia, nonché tutti gli altri Enti territoriali preposti per legge, sono tenuti a vigilare sulla stretta osservanza del presente Decreto per quanto di rispettiva competenza sulla base delle disposizioni dettate dai singoli Comandi di appartenenza, oltre che di tutte le leggi e regolamenti in materia di incendi nei boschi e nelle campagne perseguendo i trasgressori a termini di legge.

Art. 8)**Osservanza delle norme**

Ai fini dell'osservanza delle norme, i Sindaci in qualità di autorità di protezione civile sono tenuti a diffondere il contenuto del presente Decreto, mediante apposita ordinanza, entro quindici giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Art. 9)**Pubblicazione**

Il presente Decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi delle lett. a -i dell'art. 6 della L.R. n.13/94.

Art. 10)**Entrata in vigore**

Il presente Decreto è esecutivo dalla data di pubblicazione sul B.U.R.P. ed è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Art.11)**Disposizioni finanziarie**

Il presente Decreto non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio della Regione Puglia.

Bari, lì 27 APR. 2020

Dott. Michele Emiliano

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente ordinanza conforme al documento informatico, è stata adottata in data 11/05/2020 ed è divenuta esecutiva in data 11/05/2020.

Il Dirigente Responsabile
Antonio Decaro

CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Bari dal 11/05/2020 e vi rimarrà per 10 giorni consecutivi.

Bari, 11/05/2020

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Su relazione dell'incaricato si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Bari dal 11/05/2020 al 20/05/2020.

L'incaricato della pubblicazione

Bari,

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet <http://albo.comune.bari.it>